



COMUNE DI TRESANA

(Prov. Massa-Carrara)

AREA TECNICA

Urbanistica – Assetto del Territorio

Rif. prot. n° 4500 del 06/10/2017

AUT. PAES. SEMPLIFICATA

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA n° 1 del 26.05.18

(D.L. 22 gennaio 2004 n° 42 - art.146 ; D.P.R. 13 febbraio 2017 n° 31)

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

VISTA l'istanza prot. n° 4500 del 06/10/2017 di Autorizzazione Paesaggistica Semplificata presentata da **GENTILCORE Santo** (Cod. Fisc. : GNT SNT 60S27 F287Y) - *Azienda Agricola Gentilcore Santo*, Loc. Fola n° 102 , cap 54012 TRESANA (MS), relativa ai lavori di REALIZZAZIONE DI RECINZIONE IN PALI DI CASTAGNO E RETE METALLICA A PROTEZIONE DI PORZIONE DI PROPRIETÀ, sita in loc. Fola di Tresana e censita a Catasto al Fg.15 mappali 226-284, inseriti nel vigente Regolamento Urbanistico in zona omogenea "E" - *Sistema Ambientale – Zone con esclusiva o prevalente funzione agricola*, di cui all'art. 37 e seguenti delle Norme Tecniche di attuazione (N.T.A.) del vigente Regolamento Urbanistico;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni e integrazioni (di seguito *Codice*), che contiene fra l'altro le disposizioni relative al controllo e alla gestione dei beni soggetti a tutela paesaggistica, in particolare all'art. 146 del Codice (regime ordinario delle autorizzazioni paesaggistiche);
- il D.P.R. 13 febbraio 2017 n° 31 *Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata* (entrato in vigore il 06.04.2017), che ha abrogato il precedente D.P.R. 9 luglio 2010 n° 139 *Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'art. 146, comma 9, del D.Lgs. 22.01.2004 n° 42*;
- l'esito positivo della verifica di adeguatezza sotto il profilo del possesso, in capo al Comune di Tresana, dei requisiti di competenza tecnico-scientifica delle strutture e di separatezza nelle stesse delle funzioni in materia paesaggistica da quelle in materia urbanistico-edilizia, così come previsto dalla Circolare del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 22 gennaio 2010;
- la legge regionale 10 novembre 2014 n. 65 "Norme per il governo del territorio" (che ha sostituito la L.R.01/05), in particolare all'art. 249 - *Disposizioni transitorie per la delega della funzione relativa all'autorizzazione paesaggistica*;

PRECISATO che il sito interessato dall'intervento in oggetto è altresì sottoposto a vincolo idrogeologico di cui al R.D.30.12.23 n. 3267, ma l'intervento non necessita della propedeutica Autorizzazione da parte dell'Unione di Comuni Montana Lunigiana;

...VERIFICATO che l'istanza di autorizzazione è corredata della documentazione comprensiva di Relazione paesaggistica semplificata a firma del geometra Roberto Pasquali, iscritto al Collegio dei

Geometri di Massa-Carrara al n°1301, con Studio Tecnico in Tresana (MS), loc. Giovagallo, via Chiesa, n° 30;

...**PRESO ATTO** dell'istruttoria del Responsabile del Procedimento amministrativo in materia di autorizzazione paesaggistica e dell'istruttoria del Responsabile del Procedimento amministrativo in materia urbanistico-edilizia, di seguito riportate in sintesi:

Il sito in esame è sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera g) boschi e foreste del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, di cui al D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

Il progetto prevede la realizzazione di recinzione in pali di castagno e rete metallica zincata a protezione delle colture e degli animali di allevamento. L'intervento prevede anche la manutenzione di alcuni tratti di recinzione esistente. L'intervento non comporta controindicazioni di tipo ambientale e paesaggistico e risulta conforme al PIT / PPR vigente, elaborato 8B art. 12. Si esprime pertanto parere favorevole, subordinato a eventuali prescrizioni della Commissione per il Paesaggio.

Dal punto di vista urbanistico -edilizio l'intervento risulta conforme agli strumenti urbanistici vigenti e alla L.R. 65/14 e si esprime pertanto parere favorevole.

ACQUISITO il parere FAVOREVOLE pervenuto in data 20.03.2018 con prot. 1241, espresso nella seduta n. 2/18 del 15 marzo 2018 (come da verbale già comunicato al richiedente) dalla *Commissione per il Paesaggio* in forma associata dell'Unione di Comuni Montana Lunigiana, nominata con deliberazione Giunta U.C.M.L. n° 18 del 02.03.2018;

VISTA la proposta di autorizzazione paesaggistica prot. 1531 del 24.03.2018 indirizzata alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa-Carrara e inviata a mezzo pec in data 12.04.2018;

VISTO che il tempo trascorso dalla ricezione da parte della Soprintendenza della proposta di cui sopra risulta superiore ai trenta giorni, si applica quanto disposto dall'art. 11 comma 9 del citato D.P.R. 13 febbraio 2017 n° 31, che recita: *in caso di mancata espressione del parere vincolante entro i termini previsti dal comma 5, si forma il silenzio assenso ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e l'amministrazione procedente provvede al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;*

VERIFICATA la conformità urbanistica dell'intervento alla normativa comunale e sovracomunale vigente e preso atto dell'istruttoria di merito curata da quest'Area Tecnica;

PRESO ATTO che l'autorizzazione paesaggistica è un provvedimento autonomo e presupposto rispetto al rilascio degli altri titoli abilitativi l'intervento proposto;

CONSIDERATO quanto sopra riportato, che si intende ribadito e parte integrante del presente provvedimento e che a tutt'oggi non risulta pervenuto il parere richiesto alla sopra citata Soprintendenza;

AUTORIZZA

sotto il profilo paesaggistico, ai sensi dell'art. 146 del *Codice*, fatta salva l'osservanza di altre disposizioni di legge vigenti in materia, il Sig. **GENTILCORE SANTO per la realizzazione dell'intervento indicato in oggetto, conformemente agli elaborati tecnici presentati, parte integrante della presente Autorizzazione e conservati presso l'Ufficio Tecnico comunale e al PARERE FAVOREVOLE espresso dalla Commissione per il Paesaggio di cui alle premesse.**

E COMUNICA

In ottemperanza all'art. 146 commi 4 e 11 del *Codice*, che la presente autorizzazione paesaggistica:

- non costituisce provvedimento legittimante all'esecuzione delle opere edilizie che potranno essere intraprese solo e soltanto ad avvenuta acquisizione di idoneo titolo abilitativo ai sensi di legge
- è rilasciata a favore della richiedente senza pregiudizio dei diritti di terzi, non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi alle opere esistenti o realizzande;
- il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio necessario per la realizzazione dell'intervento e ha validità di anni 5 (cinque);
- e' trasmessa in copia alla Soprintendenza che ha emesso il parere nel corso del procedimento nonché, unitamente al parere, alla Regione;
- è pubblicata sul sito informatico istituzionale del Comune di Tresana (sezione Albo Pretorio) come disposto dalla L.69/2009 e s.m.i.

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Arch. Leoncini Marco

Il sottoscritto, in qualità di, dichiara di aver ritirato l'originale della presente Autorizzazione paesaggistica e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni cui il rilascio stesso è stato subordinato.